

Allegato "C" al repertorio n.4159/2918=

STATUTO

Fondazione La Sorgente di Solidarietà Sociale Onlus

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

con sede in Varese (VA) Via Speri della Chiesa n.9

Articolo 1

Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata

"Fondazione La Sorgente di Solidarietà Sociale Onlus -

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"

Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata

"Fondazione La Sorgente Onlus".

Fino a che disporrà dei requisiti necessari per qualificarsi

tale, la Fondazione dovrà utilizzare in ogni suo segno

distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo

"Onlus" o la locuzione integrale "Organizzazione Non Lucrativa

di Utilità Sociale".

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire

utili.

La Fondazione ha sede in Varese, via Speri della Chiesa n.9.

Le finalità della Fondazione si esauriscono nell'ambito

territoriale della Regione Lombardia, ed in particolare nella

provincia di Varese.

La Fondazione potrà operare anche in sedi operative diverse dalla sede legale, istituire uffici od unità locali, anche per finalità operative, amministrative, promozionali, scientifiche, divulgative o formative.

La Fondazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deciso solo dall'Autorità competente.

La Fondazione dovrà operare secondo criteri di democraticità nella realizzazione della propria struttura e per l'assunzione delle proprie principali decisioni.

La Fondazione è retta dal presente Statuto.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale, avendo per scopo la promozione e lo svolgimento diretto di attività di assistenza sociale e assistenza socio-sanitaria rivolte a tutti i soggetti, nonché attività nei campi dell'istruzione, della formazione e della tutela dei diritti civili, rivolte principalmente a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari o nei confronti di enti che operano a favore degli stessi, conformemente a quanto stabilito dall'art.10 del D.Lgs.n.460/97 per l'attività delle Onlus e successive modifiche ed integrazioni.

Le attività della Fondazione saranno rivolte alla generalità

degli interessati esterni ad essa, senza preclusione alcuna; esse potranno anche essere rivolte a tutti coloro che a qualunque titolo operino per essa, ne facciano parte o ne siano collegati, a condizione che essi versino nelle medesime condizioni necessarie ai soggetti esterni per il rispetto delle disposizioni vigenti per le Onlus.

La fondazione tutela la dignità della persona e gli altri suoi diritti sanciti dalla Costituzione Italiana, dalle Leggi vigenti nonché dalle convenzioni e statuizioni dei Diritti dell'Uomo e opera per offrire solidarietà e aiuto a chi ne abbisogna.

Articolo 3

Scopi: ambiti operativi di intervento

Per il conseguimento dello scopo la Fondazione si propone, soprattutto nell'ambito locale di sua competenza, di promuovere e sostenere i seguenti ambiti operativi di intervento:

a) FAMIGLIA: progetti e iniziative per offrire alle famiglie un percorso di aiuto e accoglienza, offrendo sostegno psico-sociale, anche attraverso progetti operativi specifici e iniziative integrate con altre realtà, fornendo informazioni pratiche, supporti per l'inserimento sociale e scolastico, aiuto per l'accesso a servizi sanitari e riabilitativi, supporto alle Associazioni di sostegno alle famiglie, nonché

programmando occasioni di informazione, incontro, scambio e sostegno reciproco.

b) **SCUOLA:** progetti e iniziative per favorire l'integrazione scolastica e sociale dei bambini e ragazzi nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle strutture educative/ricreative, offrendo informazioni e consulenza, compresi anche attraverso progetti psicopedagogici mirati, l'impostazione di metodologie di comunicazione/intervento integrate tra operatori, insegnanti e famiglia, per la corretta elaborazione del previsto piano di intervento personalizzato e relativi strumenti didattici, nonché organizzando le necessarie iniziative formative e di aggiornamento.

c) **SOCIETA'/LAVORO/FORMAZIONE:** progetti e iniziative per l'inserimento sociale e lavorativo di giovani ed adulti, attraverso l'organizzazione di attività informative socializzanti/aggregative o propedeutiche al lavoro, compresi anche progetti socio-formativi atti a migliorare lo sviluppo cognitivo e comunicativo, l'autonomia personale, la conoscenza territoriale e del mondo del lavoro, anche attraverso l'impostazione o la partecipazione a corsi di formazione professionale, di formazione/lavoro, di formazione/autonomia, di inserimento socio-lavorativo in collaborazione con i servizi socio-educativi territoriali, le realtà cooperativistiche ed associative, il mondo imprenditoriale e

produttivo.

d) **ETA' ADULTA:** progetti e iniziative per la piena integrazione sociale delle persone, prevenendo forme di emarginazione ed istituzionalizzazione impropria, offrendo informazioni di carattere sociale e legale legate a specifiche problematiche, anche attraverso progetti mirati alla realizzazione di strutture e servizi adeguati ai bisogni, anche di carattere residenziale/semiresidenziale, dell'età adulta.

e) **INFORMAZIONE:** progetti e iniziative per raccogliere, classificare, catalogare le informazioni inerenti specifiche problematiche, predisponendo un'aggiornata documentazione, promuovendone una più ampia divulgazione della conoscenza, attraverso ogni mezzo mediatico; predisporre, aggiornare e diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono beneficiare ed usufruire tutte le persone, anche attraverso la collaborazione con Enti ed Associazioni preposte all'informazione dello specifico settore.

f) **RICERCA:** progetti e iniziative per stimolare la ricerca scientifica nazionale ed internazionale favorendo, attraverso l'organizzazione di convegni scientifici, pubblicazioni o altro mezzo mediatico, l'aggiornamento e la diffusione delle conoscenze su specifici aspetti.

Progetti e iniziative per sviluppare ricerche, progetti, esperienze, avvalendosi della consulenza dei Comitati consultivi tecnici e/o scientifici o di altri esperti, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, per analizzare ed approfondire dati e impostare programmi per lo sviluppo delle potenzialità psico-fisiche, cognitive, relazionali delle persone.

g) RETE OPERATIVA: progetti e iniziative per creare attraverso un lavoro di interconnessione tra diversi soggetti, quali associazioni, famiglie, servizi socio sanitari, riabilitativi, socio educativi, scolastici e cooperativi, una rete operativa di strutture e operatori formati, competenti, sensibili ed interessati agli specifici problemi, ponendo in evidenza esperienze significative di integrazione e riabilitazione, individuando garanti e strutture di riferimento con cui eventualmente predisporre protocolli di intervento.

h) VOLONTARIATO: Progetti e iniziative per stimolare la partecipazione delle famiglie alle attività sociali, attraverso il loro contributo volontario, originale e personale, ricercando altresì collaboratori volontari, predisponendone eventuale idonea formazione per la messa in atto delle funzioni ed attività di base della Fondazione e dei possibili progetti correlati, anche interagendo con i Centri Servizi Volontariato locali.

i) RAPPORTI ISTITUZIONALI: progetti e iniziative per offrire agli Organi politico amministrativi Statali ed agli Enti Locali una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, proponendo l'adozione di nuovi provvedimenti ed interventi ed esplicando, dove occorra, opera di persuasione e/o stimolo.

j) RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI: progetti e iniziative per impostare una rete di contatti e scambi con altre Fondazioni, Associazioni o Enti che si occupino di problemi attinenti o connessi a quelli trattati dalla Fondazione, quali ad esempio Fondazioni, Associazioni o Enti che si occupino di malattie/sindromi genetiche rare, di portatori di handicap, di famiglie, a tutela dell'infanzia ed adolescenza, a tutela dei diritti del cittadino, avviando iniziative comuni o progetti di intervento integrati, nonché attività di rivendicazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

La Fondazione potrà promuovere con strategie idonee, efficaci e promozionali nei confronti delle problematiche specifiche, la ricerca dei finanziamenti necessari per perseguire gli scopi della Fondazione ed erogare finanziamenti o contributi a soggetti ritenuti meritevoli in base alle direttive del Consiglio d'Indirizzo.

Gli scopi della Fondazione potranno essere modificati a cura del Consiglio d'Indirizzo nel caso in cui ciò fosse necessario

per il rispetto delle normative in materia di Onlus, purché venga mantenuta sostanzialmente la finalità di promozione e solidarietà sociale.

Per la realizzazione dei propri scopi la Fondazione potrà:

- dare vita a collaborazioni con enti pubblici, istituzioni, soggetti privati (associazioni, centri di studio, archivi, altre fondazioni che abbiano scopi analoghi), al fine di realizzare eventi di carattere sociale o culturale;
- coerentemente con questo spirito, intraprendere, stimolare e promuovere, anche mediante sovvenzioni, attività formative nei vari campi di conoscenza (corsi, lezioni, incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari) anche in collaborazione con altri soggetti aventi scopi affini;
- gestire direttamente progetti e attività, anche di ricerca e studio, ed erogare contributi e/o finanziamenti utili all'attuazione degli scopi sociali;
- ricercare intese e collaborazioni con organismi ed enti nazionali ed internazionali, pubblici e privati;
- in genere fare tutto ciò che è opportuno per valorizzare il patrimonio della Fondazione stessa;
- promuovere bandi di premi e borse di studio, corsi di studio, di formazione e aggiornamento.

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività

accessorie per natura a quelle statutarie in quanto ad esso integrative, purchè nei limiti consentiti dalla legge. E' fatto espresso divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate.

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Articolo 4

Attività direttamente connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo anche alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;

f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 5

Vigilanza

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile.

Articolo 6

Patrimonio stabile

Il patrimonio stabile della Fondazione è composto:

- dal Fondo di Dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori Promotori, in sede di atto costitutivo, e successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ed espressamente destinati a far parte del patrimonio stabile;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio stabile;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio stabile;
- da contributi attribuiti al patrimonio stabile dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 7

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio stabile e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie di

qualsiasi bene o diritto ed in qualsiasi forma, che non siano espressamente destinate al patrimonio stabile (anche di immobili o beni iscritti in pubblici registri);

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei Partecipanti;

- da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni, anche statali, di enti territoriali o altri enti pubblici e da contributi per lo svolgimento convenzionato di attività o in regime di accreditamento di Enti pubblici, di privati Italiani ed esteri;

- dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed altre attività, anche mediante offerte di beni o servizi, patrocinate, promosse e curate dalla Fondazione o da altri in suo favore.

Il Fondo di Gestione e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio d'Indirizzo approva il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo d'esercizio devono essere tenuti a disposizione di tutti gli interessati presso la sede della Fondazione o in altro luogo espressamente identificato per ciò, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio tecnico-contabile, se nominato, almeno a partire dalla data di convocazione del Consiglio d'Indirizzo che dovrà approvarli.

Nella redazione del bilancio, che sarà predisposto seguendo le indicazioni tecniche e dottrinali alle fondazioni non profit ed indicativamente costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto della gestione (conto economico) e dalla relazione degli amministratori (nota integrativa e relazione sulla gestione) o documenti equipollenti che contengano le necessarie informazioni economiche, finanziarie e patrimoniali, dovranno essere seguiti i principi stabiliti dalle norme vigenti tempo per tempo e/o quelli necessari per il mantenimento della qualifica di onlus o per altre previsioni normative. Ai bilanci consuntivo e preventivo dovrà essere allegato il programma annuale delle attività svolte o da svolgere.

Il Consiglio d'Indirizzo potrà prevedere la redazione anche del bilancio sociale, ove ciò sia utile o necessario in relazione agli scopi della Fondazione.

Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio d'Indirizzo in cui è stato approvato, dovrà essere depositata solo se previsto dalle normative vigenti o stabilito dal Consiglio d'Indirizzo; in tal caso dovranno essere osservate le disposizioni di legge specifiche o, in caso di loro mancanza, quelle previste per le società di capitali.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Gestione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio stabile eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Fermo restando quanto sopra, la Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la

realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o patrimonio stabile durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS.

Articolo 9

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori;
- Fondatori;
- Partecipanti.

Una o più delle predette categorie di membri può anche non essere presente nella fondazione in alcuni periodi della propria esistenza.

Articolo 10

Fondatori Promotori e Fondatori

Sono Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Possono divenire Fondatori, nominati tali dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi del presente statuto, le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti di qualsiasi tipo che contribuiscano al Fondo di Dotazione ed al

Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura stabilite dal Consiglio d'Indirizzo stesso.

Possono divenire Fondatori Promotori i soggetti che abbiano ricoperto la qualifica di Fondatori per cinque anni ai sensi del comma precedente e siano nominati tali dal Consiglio d'Indirizzo.

Articolo 11

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Indirizzo, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o utilità o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, concordandone anche eventualmente la durata limitata di attribuzioni o contributi offerti.

Il Consiglio d'Indirizzo attribuisce tale qualifica ai soggetti in possesso dei corretti requisiti e potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e

partecipazione alla Fondazione e determinarne eventuali caratteristiche differenziate.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

Articolo 12

Partecipanti esteri

Possono essere nominati Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 13

Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Indirizzo decide con la maggioranza qualificata di cui all'art.16 l'esclusione di Fondatori ed a maggioranza quella dei Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto o concordati con la Fondazione;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario all'impegno di effettuare prestazioni non patrimoniali;

- comportamenti lesivi dell'immagine della Fondazione o contrari alle sue finalità e regole di funzionamento.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori Promotori non possono essere esclusi dalla Fondazione, se non nel caso venga provato in sede giudiziaria che essi abbiano arrecato danno grave alla Fondazione stessa; nell'attesa della pronuncia giudiziaria definitiva, l'Autorità giudiziaria competente potrà disporre la sospensione dei diritti spettanti al Fondatore Promotore, nel caso in cui ritenga che il loro esercizio possa danneggiare la Fondazione.

L'esclusione dalla Fondazione comporta la decadenza da ogni carica in seno alla stessa. Nel caso di esclusione di tutti i membri di una categoria, decadranno da ogni carica anche tutti i membri di organi della Fondazione da questi nominati.

Articolo 14

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente della Fondazione e il Vice- Presidente (vicario);
- il Collegio tecnico-contabile;
- i Comitati consultivi tecnici e/o scientifici.

Nelle deliberazioni degli organi collegiali è espressamente escluso il voto per delega.

Ai componenti gli organi della Fondazione non possono essere corrisposti compensi, con l'eventuale esclusione dei componenti il Collegio tecnico-contabile ed i Comitati consultivi tecnici e/o scientifici qualora il Consiglio d'Indirizzo lo ritenesse necessario e di altri casi speciali da valutare direttamente da parte del Consiglio d'Indirizzo.

Ai componenti di tutti gli organi della Fondazione potrà essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Articolo 15

Consiglio d'Indirizzo

Il Consiglio d'Indirizzo è composto da persone fisiche. Esso è formato da un numero di membri, nominati dalle categorie di elettori esistenti in quel momento nella Fondazione, in base

alle seguenti due composizioni alternative, rispettivamente per un totale di sette o tredici componenti:

- quattro o sette membri nominati dai Fondatori Promotori;
- due o quattro membri nominati dagli altri Fondatori;
- uno o due membri nominati dai Partecipanti.

Nel caso in cui le categorie dei Fondatori e/o dei Partecipanti non fossero presenti nella Fondazione, il Consiglio verrà composto solo dai membri delle altre categorie.

Su iniziativa dei membri del Consiglio di ogni categoria o, in mancanza, del Presidente, ciascuna categoria di elettori sopra riportata dovrà decidere con voto palese le nomine di propria competenza a maggioranza dei propri componenti, sia in base a candidature singole che di lista; in caso di parità di voti fra diversi candidati o liste, prevarrà il voto del componente elettore con maggiore anzianità di partecipazione alla Fondazione in quella qualifica.

Nel caso in cui siano presenti tutte le tre categorie di membri della Fondazione, il Consiglio d'Indirizzo potrà ritenersi validamente costituito ed operare anche solo con l'avvenuta nomina dei membri da parte di almeno due categorie di elettori esistenti, se gli altri componenti non fossero ancora stati nominati.

I membri del Consiglio d'Indirizzo restano in carica fino

all'approvazione del quarto bilancio d'esercizio dalla loro nomina.

Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, a sollecitare dalla categoria interessata la nuova nomina sostitutiva di altro/i Consigliere/i che resterà/anno in carica sino alla scadenza del Consiglio d'indirizzo.

Il Consiglio d'Indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2, 3 e 4;
- stabilire la destinazione fra patrimonio stabile e fondo di gestione di eventuali donazioni o disposizioni testamentarie composte da immobili o da diritti su immobili, o comunque da qualsiasi bene o diritto ed in qualsiasi forma del valore di almeno Euro 20.000,00 (ventimila/00), ricevute senza esplicita

indicazione in tal senso;

- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo

predisposti dal Consiglio di Gestione;

- fissare i criteri per divenire Fondatori e Partecipanti alla

Fondazione ai sensi del presente Statuto e procedere alla

relativa nomina;

- nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione

ed il Vice Presidente, anche in momenti diversi;

- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i

settori di attività della Fondazione;

- nominare e revocare, in ogni tempo, anche senza giusta

causa, i membri del Consiglio di Gestione;

- nominare, ove opportuno, il Direttore Generale della

Fondazione, determinandone natura, compiti, compensi, durata e

qualifica del rapporto;

- deliberare eventuali modifiche statutarie, ferme restando

sostanzialmente le finalità di solidarietà sociale della

Fondazione;

Articolo 16

Convocazione e quorum

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente di propria

iniziativa o entro al massimo venti giorni dalla richiesta di

almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma

purché con mezzi normalmente idonei a raggiungere i

Consiglieri. La convocazione deve essere inoltrata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

Nei casi di convocazione obbligatoria previsti dal presente statuto o da altre disposizioni, in caso di inerzia del Presidente oltre i termini stabiliti o utili, la convocazione del Consiglio d'Indirizzo può essere effettuata dal Vice Presidente o, in subordine, da altro membro del Consiglio.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, che può anche essere diverso dalla sede della fondazione, e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che può essere fissata anche lo stesso giorno della prima convocazione, a non meno di un'ora di distanza da questa, e comunque non oltre sette giorni dalla data della prima convocazione.

In caso di assenza o di irregolarità della convocazione, si considererà valida la seduta consiliare a cui intervengano tutti i consiglieri, purché nessuno si opponga alla trattazione di tutto o parte dell'ordine del giorno proposto dal Presidente.

Quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno, l'avviso dovrà contenere in allegato anche il testo delle

modifiche proposte o almeno le motivazioni ed intenzioni delle modifiche e le possibili alternative.

Il Consiglio d'Indirizzo deve essere convocato almeno due volte all'anno, entro il 30 novembre per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo per l'esercizio successivo ed entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei suoi componenti. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti, tranne nel caso di eventuali quorum diversi stabiliti dal presente statuto. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, la determinazione o modifica dei criteri per l'ammissione di nuovi membri della Fondazione, per l'attribuzione delle diverse qualifiche o l'esclusione dei membri e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con la maggioranza qualificata rappresentata dal voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua

assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso d'assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere con maggiore anzianità di partecipazione alla Fondazione con la qualifica di Fondatore Promotore.

Il Consiglio si può riunire in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;

c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti e partecipare in modo simultaneo alle votazioni.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario, nominato dal Presidente che può attribuirgli l'incarico sia di volta in volta che continuativamente, fino a revoca.

Articolo 17

Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ed alla

gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di azione approvati dal Consiglio d'Indirizzo; esso provvede anche alla redazione del bilancio annuale di previsione e consuntivo.

Il Consiglio di Gestione ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, eccettuati quelli che la Legge o il presente Statuto riservino inderogabilmente al Consiglio d'Indirizzo.

Il Consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per l'esercizio delle attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli scopi statutari e del programma e del bilancio preventivo approvati, con facoltà di delegarne l'esecuzione.

Esso è composto da persone fisiche ed è formato da tre membri, tra cui di diritto il Presidente della Fondazione e due altri membri nominati dal Consiglio d'Indirizzo; questi ultimi restano in carica quattro esercizi e sono riconfermabili.

La carica di membro del Consiglio di Indirizzo è compatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri,

senza obblighi di forma purché con mezzi normalmente idonei a raggiungere i Consiglieri. La convocazione deve essere inoltrata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione, anche telefonica, può avvenire prima di quarantotto ore dalla riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

In caso di assenza o di irregolarità della convocazione, si considererà valida la seduta consiliare a cui intervengano tutti i consiglieri, purché nessuno si opponga alla trattazione di tutto o parte dell'ordine del giorno proposto dal Presidente.

Il Consiglio di gestione deve essere convocato almeno due volte all'anno, entro il termine utile per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo per l'esercizio successivo e del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Nei casi di convocazione obbligatoria previsti dal presente statuto o da altre disposizioni, in caso di inerzia del Presidente oltre i termini stabiliti o utili, la convocazione

del Consiglio di Gestione può essere effettuata dal Vice Presidente o, in subordine, da altro membro del Consiglio.

Il Consiglio di Gestione deve altresì essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno due Consiglieri o il Collegio tecnico-contabile; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio tecnico-contabile o, se questo non esistesse, da uno qualsiasi dei Consiglieri richiedenti.

Le riunioni del Consiglio di gestione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Il Presidente nomina un segretario, anche non consigliere, che rediga il verbale della riunione.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti, salvo diversi quorum previsti dallo statuto o indicati espressamente dal consiglio di indirizzo, anche quando per qualsiasi motivo alcuni consiglieri si allontanano o si astengono.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente della riunione.

Le deliberazioni consiliari debbono constare dal verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Il Consiglio si può riunire in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;

c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti e partecipare in modo simultaneo alle votazioni.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri, sia singolarmente che congiuntamente o con la formazione di un comitato esecutivo ristretto.

Il Consiglio di Gestione risponde innanzi al Consiglio d'Indirizzo della propria attività.

L'intero Consiglio di Gestione cessa d'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché il Consiglio d'Indirizzo - convocato d'urgenza e comunque non oltre i quindici giorni dalla cessazione della maggioranza - abbia ricostituito il

Consiglio di Gestione.

Articolo 18

Presidente e Vice Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale di ogni ordine, sede o grado; può nominare avvocati e/o procuratori.

Il Presidente garantisce l'applicazione delle delibere del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di gestione, eventualmente anche con il coinvolgimento di altri membri di detti organi o delegando alcune funzioni o compiti, e riferisce al relativo Consiglio gli eventuali ostacoli incontrati che ne abbiano impedito l'attuazione o l'abbiano modificata, in quest'ultimo caso richiedendone la ratifica.

Il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione sono nominati, anche disgiuntamente, dal Consiglio d'Indirizzo fra i membri che lo compongono. Essi restano in carica per la stessa durata del Consiglio d'Indirizzo, salvo proprie dimissioni o revoca del Consiglio d'Indirizzo, e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente che convoca un Consiglio d'Indirizzo da tenersi

entro 20 giorni per la nuova nomina.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti, anche come Presidente del Consiglio di Gestione quando questo avesse necessità di agire urgentemente.

Il Presidente può riunire le componenti della Fondazione in adunanza plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima e che siano approvati dal Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio d'Indirizzo ha facoltà di nominare un Presidente Onorario, scelto fra persone che non detengano già altre cariche sociali ed anche non membro della Fondazione, che per fama, esperienza o altre caratteristiche personali possa incrementare il lustro e il prestigio della Fondazione. Tale

carica deve intendersi puramente onorifica e non conferisce alcun potere all'eletto.

Articolo 19

Collegio tecnico-contabile

Il Collegio tecnico-contabile è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti, e sono nominati dal Consiglio d'Indirizzo.

Possono essere nominati a far parte del Collegio tecnico-contabile soggetti che abbiano i necessari requisiti di competenza tecnica e che non siano coniugi, parenti o affini entro il 4° grado dei componenti di altri organi della Fondazione.

Almeno il Presidente del Collegio tecnico - contabile deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

La nomina del Collegio Tecnico-contabile è obbligatoria - ed esso deve essere mantenuto in vigore fino al termine dell'esercizio successivo a quello in cui vengano meno tali condizioni - a partire dal secondo esercizio successivo a quello in cui la Fondazione abbia superato almeno uno dei seguenti limiti:

ammontare complessivo lordo delle attività patrimoniali esposte nello Stato Patrimoniale consuntivo di Euro 1.000.000,00;

ammontare complessivo lordo dei Fondi di Gestione disponibili

ed esposti nel Rendiconto della Gestione di Euro 200.000,00.

Il Collegio tecnico-contabile è mero organo di consulenza tecnico-contabile della Fondazione, che provvede alla verifica della gestione finanziaria, delle scritture contabili e dei flussi di cassa e redige apposite relazioni esplicative della propria attività.

I membri del Collegio tecnico-contabile possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio tecnico-contabile, liberamente consultabile da tutti i membri del Consiglio d'Indirizzo.

I membri del Collegio tecnico-contabile restano in carica quattro esercizi, salvo proprie dimissioni e con esclusione della possibilità di revoca, e possono essere riconfermati. Essi prestano la loro attività gratuitamente, salvo diversa deliberazione del Consiglio d'Indirizzo.

Quando un membro del Collegio tecnico-contabile viene, per qualsiasi motivo, a cessare la carica prima della scadenza del suo mandato, il Consiglio d'Indirizzo provvede a reintegrare il Collegio alla prima riunione successiva, ferma la scadenza dei nuovi membri unitamente a quelli nominati originariamente.

Articolo 20

Comitati consultivi tecnici e/o scientifici

Il Consiglio d'Indirizzo può individuare specifiche attività o progetti per cui sia necessario istituire uno o più Comitati consultivi tecnici e/o scientifici composti da almeno due componenti, oltre il Presidente della Fondazione, scelti tra esperti o personalità distintesi nei campi di attività inerenti le specifiche necessità.

I componenti dei Comitati consultivi tecnici e/o scientifici durano in carica fino al completamento dell'attività o del progetto per cui sono stati istituiti, salvo la facoltà di proprie dimissioni o revoca da parte del Consiglio d'Indirizzo, e comunque per non più di quattro anni e possono essere riconfermati. Essi prestano la loro attività gratuitamente, salvo diversa deliberazione del Consiglio d'Indirizzo.

I componenti dei Comitati vengono sostituiti dal Consiglio d'indirizzo in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo di durata in carica del Comitato stesso.

I Comitati esplicano le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio d'indirizzo ed hanno funzioni consultive.

I Comitati sono presieduti dal Presidente della Fondazione oppure da persona dallo stesso designata.

I Comitati consultivi tecnici e/o scientifici si riuniscono almeno due volte l'anno e possono essere convocati ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Consiglio d'Indirizzo stesso o di almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Gestione.

I Comitati:

- formulano proposte sulle attività della Fondazione e segnalano persone ritenute idonee, a loro giudizio, per collaborare nell'attuazione di dette attività;
- esprimono il loro parere sui programmi di attività ad essi sottoposti;
- esprimono, se richiesto, il loro parere sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dalla Fondazione.

Articolo 21

Scioglimento

La fondazione si scioglie:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- c) per decisione dell'autorità competente.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, ad altre Onlus ovvero a fini di pubblica utilità,

sentito eventualmente il parere di appositi organi pubblici di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge o dalle autorità competenti.

Articolo 22

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute e di Onlus.

Articolo 23

Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno operare validamente e legittimamente nella composizione determinata in atto costitutivo anche fino al momento del riconoscimento della personalità giuridica alla Fondazione.

Firmato: MORIGGI SERGIO

Firmato: ELENA FOGLIA - teste

Firmato: BRUNO PALMA ANTONIA - teste

Firmato: ENRICO MARIA SIRONI NOTAIO